

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2013

**32ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MATTEOLI**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 ottobre.

Il relatore **ARACRI** (*PdL*) ricorda che nella precedente seduta ha illustrato una proposta di parere sul provvedimento in titolo, intorno alla quale si è sviluppato un ampio dibattito, con particolare riguardo all'ultima parte, relativa alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), di cui all'articolo 10 del disegno di legge in esame.

Al riguardo, ribadisce la sua convinzione che non sussista un problema di duplicazione tra il PRA gestito dall'ACI e l'altro registro automobilistico gestito dalla Motorizzazione civile, trattandosi di due banche dati con caratteristiche e finalità diverse. Ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164 del 1993, ha espressamente sancito l'essenzialità e la non sostituibilità del PRA per quanto riguarda l'attestazione legale della proprietà dei veicoli e delle relative variazioni. Di conseguenza, a suo avviso, la Commissione, nell'ambito di un parere, non potrebbe censurare la legittimità di questo sistema.

Ferme restando tali considerazioni, nell'intento di dare comunque adeguato rilievo alle esigenze di una maggiore semplificazione e razionalizzazione del sistema che sono emerse nel dibattito, presenta una nuova proposta di parere (allegata al resoconto di seduta).

Il senatore **CROSIO** (*LN-Aut*), anche alla luce della nuova proposta di parere del relatore, ribadisce la posizione contraria del suo Gruppo già espressa nella precedente seduta. Nel sottolineare anch'egli l'inutile duplicazione derivante dall'esistenza di due registri automobilistici, osserva che la sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 1993, citata dal relatore, in realtà non concerne direttamente la legittimità del ruolo del PRA, ma afferma soltanto che sia la trascrizione che l'annotazione dei passaggi di proprietà in quel registro non pongono una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa che può essere superata dalla prova contraria con documenti di data certa.

Per tali ragioni, ritiene lo schema di parere proposto dal relatore insoddisfacente e formula quindi una proposta alternativa di parere (pubblicata in allegato). Richiama l'attenzione, in particolare, sulla prima parte della sua proposta, nella quale è espunto il riferimento alla modifica dell'articolo 10, comma 4, del disegno di legge in esame circa la necessità di introdurre un termine entro cui debba avvenire la comunicazione d'ufficio al PRA da parte delle autorità di polizia, per quanto riguarda la denuncia di perdita o di rientro in possesso del veicolo nel caso di furto. Infatti, tale indicazione contenuta nella proposta di parere del relatore risulta a suo giudizio illogica, in quanto è la data della denuncia di furto e non quella dell'annotazione al PRA che produce effetti sul pagamento o meno di polizze di assicurazione e di tributi sul possesso dell'auto nonchè per l'individuazione di responsabilità civili e penali nella circolazione successiva al furto.

Il presidente **MATTEOLI** (*PdL*) osserva che l'introduzione all'articolo 10, comma 4, del termine per la comunicazione d'ufficio proposta nello schema di parere del relatore, è quanto mai opportuna, per sollevare gli utenti dal rischio di oneri impropri dovuti a ritardi nella comunicazione stessa (ad esempio alle compagnie di assicurazione), come dimostra l'esperienza diretta di chi abbia subito il furto dell'auto.

Il senatore **FILIPPI** (PD) osserva che l'esistenza di due distinti registri automobilistici, uno gestito dall'ACI (il PRA) e un altro dalla Motorizzazione civile, ha ragioni storiche e risale all'epoca in cui, ad esempio, il pagamento del "bollo auto" poteva essere effettuato solo presso gli sportelli dell'ACI. Oggi tale esigenza è chiaramente superata, potendosi effettuare tali pagamenti anche altrove e, pertanto, non ha più senso tenere due distinti registri.

Conferma, inoltre, le critiche già espresse all'impianto complessivo dell'articolo 10 del provvedimento che, nel riformare alcuni aspetti della gestione del PRA, anziché apportare semplificazioni, appesantisce in realtà le varie procedure e assegna ulteriori compiti alle pubbliche amministrazioni (ad esempio ai comuni per la comunicazione dei cambi di residenza dei proprietari dei veicoli). Ciò si traduce in maggiori oneri a carico sia della finanza pubblica che dei cittadini, il che appare inaccettabile.

I suoi interventi nelle precedenti sedute miravano appunto a segnalare l'esigenza di razionalizzare tale sistema, superando definitivamente il regime del doppio registro. Non intendeva in tal modo mettere in discussione il ruolo dell'ACI né tanto meno gli assetti del relativo personale: tuttavia, in modo corretto e senza indicare soluzioni precostituite, ritiene essenziale che il parere della Commissione, per i profili di propria competenza, ponga chiaramente all'attenzione questo problema.

Analogamente, reputa opportuno modificare alcune parti dell'articolo 10 o addirittura sopprimerlo integralmente, ma si tratta di questioni specifiche che saranno affrontate nelle sedi opportune della Commissione di merito o dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il parere della Commissione, propone di riformulare l'ultimo capoverso della proposta del relatore nel modo seguente: "Con riferimento alle semplificazioni procedurali sempre di competenza di questa Commissione si richiama l'esigenza di promuovere con urgenza, anche nel contesto dell'emanando nuovo Codice della strada, interventi di razionalizzazione della materia sotto il profilo delle procedure, superando le attuali duplicazioni burocratiche, e di imprimere un'effettiva semplificazione del settore a beneficio dei cittadini, degli operatori e dell'economicità della pubblica amministrazione e per un più incisivo contrasto alle intestazioni fittizie dei veicoli e alle frodi assicurative, ferma restando la salvaguardia dei livelli occupazionali coinvolti."

Il presidente **MATTEOLI** osserva che la riformulazione proposta dal senatore Filippi è sostanzialmente analoga, nello spirito, allo schema già illustrato dal relatore. Di conseguenza, propone di adottare quest'ultimo testo, aggiungendo in fine il seguente inciso: ", ferma restando la salvaguardia dei livelli occupazionali coinvolti."

Il relatore **ARACRI** (PdL) accetta la proposta di riformulazione del Presidente.

Il senatore **FILIPPI** (PD) si dichiara soddisfatto del nuovo testo e preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole.

Il senatore **CROSIO** (LN-Aut) conferma la propria contrarietà anche sulla nuova proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore così riformulata, che viene infine approvata.

Conseguentemente, risulta precluso lo schema alternativo di parere proposto dal senatore Crosio.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958**

L'8ª Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- in merito all'articolo 10, comma 4, che prevede che, in caso di furto, l'annotazione nel Pubblico registro automobilistico (PRA) della perdita o del rientro in possesso del veicolo sia effettuata d'ufficio da parte dell'autorità che ha ricevuto la denuncia, si segnala la necessità di introdurre un termine entro cui debba avvenire tale comunicazione d'ufficio, al fine di evitare che, in caso di ritardi nell'adempimento, l'utente abbia a sopportare costi impropri, specialmente riguardo al pagamento della polizza assicurativa;
- con riferimento alle norme in materia di contratti pubblici, di cui all'articolo 16, comma 1, si richiama l'opportunità di estendere quanto più possibile l'utilizzo delle procedure telematiche per lo svolgimento delle gare di appalto delle pubbliche amministrazioni finalizzate alle forniture di beni e servizi, in quanto in grado di conseguire maggiori garanzie di trasparenza e correttezza e più elevati risparmi per le amministrazioni stesse;
- si segnala la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 16, in quanto riproduce una norma già prevista a legislazione vigente;
- infine, in analogia con quanto previsto all'articolo 10, comma 1, per il PRA, si evidenzia l'opportunità di introdurre un termine certo anche per l'avvio del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), sia per la parte relativa all'archivio telematico centrale, sia per quella concernente lo sportello telematico del diportista. Tale sistema risulta infatti essenziale per garantire certezza al regime di proprietà dei natanti da diporto, tanto ai fini commerciali, quanto per consentire un più agevole controllo giuridico e fiscale da parte dei competenti organi dello Stato.

**Con riferimento alle semplificazioni procedurali in tema di Pubblico registro automobilistico di cui all'articolo 10, la Commissione richiama l'esigenza di promuovere, anche nel contesto dell'emanando nuovo Codice della strada, interventi di razionalizzazione della materia sotto il profilo delle procedure, al fine di imprimere la semplificazione del settore a beneficio dei cittadini, degli operatori e dell'economicità della pubblica amministrazione, con superamento delle duplicazioni e delle incombenze a carico dei cittadini, ferma restando la salvaguardia dei livelli occupazionali coinvolti.**

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE CROSIO  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958

L'8ª Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- in merito all'articolo 10:
  - a) si segnala la necessità di sopprimere i commi 3, 6 e 8, avendo particolare incidenza sull'aggravio degli adempimenti amministrativi a carico degli uffici comunali oltre che dei soggetti abilitati all'autenticazione gratuita degli atti di vendita dei veicoli usati, introducendo pure ulteriori incombenze procedurali a carico degli utenti e degli operatori commerciali del settore nonché un aumento dei costi notarili per i veicoli nuovi, con il comma 8 che in aggiunta vorrebbe introdurre un pagamento virtuale dell'imposta di bollo sugli atti automobilistici incoerente e, a ben vedere, inapplicabile;
  - b) si segnala l'opportunità di sopprimere o, quantomeno, di rivedere il contenuto del comma 4 per gli effetti pregiudizievoli che le annotazioni d'ufficio al PRA genererebbero nell'accertamento delle responsabilità in capo al proprietario del veicolo rubato oltre che per ogni incombenza assicurativa e tributaria;
- con riferimento alle norme in materia di contratti pubblici, di cui all'articolo 16, comma 1, si richiama l'opportunità di estendere quanto più possibile l'utilizzo delle procedure telematiche per lo svolgimento delle gare di appalto delle pubbliche amministrazioni finalizzate alle forniture di beni e servizi, in quanto in grado di conseguire maggiori garanzie di trasparenza e correttezza e più elevati risparmi per le amministrazioni stesse;
- si segnala la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 16, in quanto riproduce una norma già prevista a legislazione vigente;
- infine, in analogia con quanto previsto all'articolo 10, comma 1, per il PRA, si evidenzia l'opportunità di introdurre un termine certo anche per l'avvio del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), sia per la parte relativa all'archivio telematico centrale, sia per quella concernente lo sportello telematico del diportista. Tale sistema risulta infatti essenziale per garantire certezza al regime di proprietà dei natanti da diporto, tanto ai fini commerciali, quanto per consentire un più agevole controllo giuridico e fiscale da parte dei competenti organi dello Stato.

Con riferimento all'articolo 10 in tema di Pubblico Registro Automobilistico, la Commissione richiama l'esigenza che si avvii un processo di riordino normativo, eventualmente anche nel contesto dell'emanando nuovo Codice della strada, per la razionalizzazione organizzativa, procedurale e dei costi legati alla materia, al fine di imprimere un'ulteriore significativa semplificazione del settore a beneficio dei cittadini, degli operatori e dell'economicità della pubblica amministrazione, salvaguardando gli assetti occupazionali.